

Aggiornamento alla GU 26/02/2002

100. COMUNI E PROVINCE

C) Elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali

L. 30 aprile 1999, n. 120 (1).

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (1/circ).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 maggio 1999, n. 101.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'interno: Circ. 22 luglio 1999, n. 158/99; Circ. 17 ottobre 2000, n. 148.

1. Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia.

1. (2).

2. (3).

(2) Sostituisce il primo periodo del comma 6 dell'art. 7, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

(3) Sostituisce il comma 5 dell'art. 8, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

2. Successione dei mandati elettivi del sindaco.

[1.] (4).

(4) Il presente articolo, che aggiungeva un periodo al comma 2 dell'art. 2, L. 25 marzo 1993, n. 81, è stato abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

3. Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste.

1. (5).

2. (6).

(5) Sostituisce il quarto comma dell'art. 14, L. 8 marzo 1951, n. 122, riportata al n. C/I.

(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

4. Modifiche alla L. 25 maggio 1970, n. 352 (7), e alla L. 21 marzo 1990, n. 53 (8).

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (7), e successive modificazioni, le parole: «o del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «, del tribunale o della corte di appello».

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (8), come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: «i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie» sono inserite le seguenti: «delle corti di appello,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

(9).

(7) Riportata alla voce Parlamento.

(8) Riportata alla voce Elezioni.

(7) Riportata alla voce Parlamento.

(8) Riportata alla voce Elezioni.

(9) Il testo del periodo è stato inserito nel comma 1 dell'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53, riportata alla voce Elezioni.

5. Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.

1. (10).

(10) Aggiunge l'art. 7-bis alla L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

6. Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (11).

1. (12).

(11) Riportata al n. C/XVI.

(12) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 9. L. 25 marzo 1993, n. 81, riportata al n. C/XVI.

7. Durata degli organi elettivi di comuni e province.

[1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (11), le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge] (12/a).

(11) Riportata al n. C/XVI.

(12/a) Articolo abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente articolo, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

8. Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (13).

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182 (14), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (15);

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (16), la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (17), come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (16), la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (16), è abrogato.

4. [All'articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (13), introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (11), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) (18)] (18/a).

5. [All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (13), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «dimissioni,» è soppressa;

b) (19)] (19/a).

(13) Riportata al n. A/XXXI.

(14) Riportata al n. C/XIV.

(15) Sostituisce gli artt. 1 e 2, L. 7 giugno 1991, n. 182, riportata al n. C/XIV.

(16) Riportata alla voce Regioni.

(17) Riportato al n. C/II.

(16) Riportata alla voce Regioni.

(16) Riportata alla voce Regioni.

(13) Riportata al n. A/XXXI.

(11) Riportata al n. C/XVI.

(18) Sostituisce il comma 3 dell'art. 37-bis, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(18/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

(13) Riportata al n. A/XXXI.

(19) Aggiunge il n. 1-bis) alla lett. b) del comma 1 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142, riportata al n. A/XXXI.

(19/a) Comma abrogato dall'art. 274, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275 dello stesso ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme, a disposizioni del

presente comma, si intendono effettuate ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n. 267/2000.

9. Albo degli scrutatori.

1. (20).

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (21), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989 (21).

3. (22).

4. (23).

5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95 (21), introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. (24).

(20) Sostituisce l'art. 1, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata alla voce Elezioni.

(21) Riportata al n. B/XVII.

(21) Riportata al n. B/XVII.

(22) Sostituisce l'art. 3, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata alla voce Elezioni.

(23) Sostituisce l'art. 4, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata alla voce Elezioni.

(21) Riportata al n. B/XVII.

(24) Sostituisce l'art. 6, L. 8 marzo 1989, n. 95, riportata alla voce Elezioni.

10. Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale.

1. (25).

(25) Sostituisce l'art. 24, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, riportato alla voce Elezioni.

11. Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali.

1. (26).

2. (27).

3. (28).

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(26) Sostituisce l'art. 2, L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.

(27) Sostituisce l'art. 3, L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.

(28) Aggiunge l'art. 3-bis alla L. 13 marzo 1980, n. 70, riportata alla voce Elezioni.

12. Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea.

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (29), come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: «cinque scrutatori» sono sostituite dalle seguenti: «tre scrutatori».

(29) Riportata alla voce Comunità europee.

13. Istituzione della tessera elettorale.

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale

personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale (30).

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

(30) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

14. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.